

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2860

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAROLI, BONALUMI, CRISTOFORI, FONTANA ELIO,
PEZZATI, VISCARDI, CAVIGLIASSO, CENI**

Presentata il 7 ottobre 1981

Norme sull'apprendistato e la formazione sul lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI! — Occorre fare fede all'impegno assunto nella seduta del 9 novembre 1978 promuovendo la revisione legislativa dell'apprendistato ed il suo coordinamento con le leggi per l'occupazione giovanile, giunte alla scadenza, e con la legge-quadro sulla formazione professionale. Vi è una urgenza intrinseca che nasce non solo nelle difficili condizioni occupazionali in cui si trovano larghi strati di giovani, soprattutto meridionali, ma anche nella contemporanea difficoltà che hanno le imprese per assumere lavoratori qualificati.

A questo proposito sarà indispensabile una profonda revisione critica di tutto il modello del nostro sistema educativo che appare poco adatto alla immissione dei giovani sul lavoro ed alla loro partecipazione attiva ai processi di produzione. La grossa lacuna sembra essere la « sedimentarietà » del sistema scolastico e l'antidoto può essere appunto ricercato in

modelli di formazione che recepiscano la partecipazione attiva, l'esperienza manuale, la capacità di organizzare il proprio ruolo nella collettività produttiva.

La legge 19 gennaio 1955, n. 25, affine e coerente con il restante sistema europeo ha fatto, da noi come altrove, il suo tempo e rivela le sue insufficienze. Una ben minima quantità dei 750 mila apprendisti oggi al lavoro in Italia, partecipa ai corsi complementari, talché le regioni raramente li istituisce come sarebbe loro obbligo primario, considerato che la frequenza ai corsi è obbligatoria.

La vecchia legge sull'apprendistato è pertanto trasformata in un grosso, generale ed informe sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali per il primo impiego destinato a favorire genericamente la occupazione giovanile (si ripete: 750 mila apprendisti, 450 mila dei quali artigiani), ma non si può certo dire l'apprendistato in Italia costituisca un canale formativo,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sia pur secondario, come continua sussistere sia pur malamente e di malagrazia negli altri paesi europei; è soltanto un periodo di tirocinio economicamente protetto.

A monte di questa situazione sta un complesso di circostanze e di fenomeni occupazionali che coinvolgono responsabilità soprattutto gestionali ai vari livelli.

Grosso modo le cause del deterioramento dell'istituto dell'apprendistato sono da ricercare in quattro ordini di motivi:

1) la carenza di disponibilità finanziaria delle regioni che già subiscono una sovrappeso di 260 miliardi per la formazione professionale ordinaria e non dispongono dei mezzi per erogare ulteriori 120-160 miliardi per la formazione complementare degli apprendisti;

2) la frantumazione degli aspetti didattico-qualificazionali che producono una realtà ingestibile: disseminazione degli allievi in piccole comunità, mancata definizione delle qualifiche per le quali è ammesso l'apprendistato (cosa alla quale tutti gli altri paesi hanno provveduto), disomogeneità dei livelli scolastici degli apprendisti e casualità del loro collocamento rispetto alla loro scelta professionale;

3) la demotivazione vocazionale di tutto il sistema, appunto per la non rispondenza della collocazione di lavoro alle aspirazioni soggettive e per il basso livello tecnico e qualitativo della qualifica alla quale vengono avviati i giovani, accompagnato il tutto dal disinteresse più completo e dalla scarsa stima delle famiglie, dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali;

4) la conseguente inesistenza di strutture didattiche idonee per la mancanza e l'occasionalità del personale istruttore, per la difficoltà di utilizzare sedi non occasionali od improprie, per la mancanza di adeguati supporti editoriali, di indicazioni metodologiche e didattiche, di materiale dimostrativo; fenomeni tutti conseguenziali alla dequalificazione dell'immagine dei corsi.

Porre rimedio a questa situazione comporterà uno sforzo non solo legislativo, ma

anche politico e gestionale; il progetto che viene presentato ne vuole porre una premessa fondamentale attraverso la elaborazione di un congegno che si incardina sui seguenti capisaldi:

a) istituzione di un sistema parallelo all'apprendistato (tirocinio) destinato ai diplomati della scuola secondaria superiore che rappresentano ormai un fenomeno di massa e che ora non possono fruire dei benefici dell'apprendistato (articolo 1);

b) definizione delle categorie e delle qualifiche per le quali sono ammessi l'apprendistato e il tirocinio (articolo 2) per togliere la materia dell'attuale condizione di arbitrarietà e occasionalità;

c) riduzione della durata a 2-3 anni ritenendo eccessivo il termine di cinque anni (articolo 4) del periodo di formazione;

d) rapporto regolato dal contratto di formazione (articolo 6);

e) numero programmato degli apprendisti e particolari modalità di collocamento (articolo 7-8);

f) istituzione dell'istruttore per la formazione pratica (articolo 10);

g) procedure intese a favorire la formalizzazione del passaggio in qualifica (articolo 15);

h) aggiornamento delle quote contributive e istituzione di un semestre di fiscalizzazione degli oneri sociali per tutti i casi di primo collocamento (articolo 17);

i) intervento del Ministero nella promozione degli accordi sindacali tesi a favorire l'avviamento della legge (articolo 21).

Accanto a questo dispositivo innovatore vengono previste norme tese ad omogeneizzare i titoli di studio degli allievi dei corsi e al recupero scolastico (articolo 3).

Vengono estesi agli apprendisti i diritti di cui agli articoli 11-12-13 e 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, viene ripresa la definizione del contratto di formazione (articolo 6), vengono stabiliti i

massimali del numero apprendisti (articolo 9) e ampliate le modalità di svolgimento della formazione teorica (articolo 11).

Per la vigilanza provvede l'Ispettorato del lavoro (articolo 13), vengono previste norme per gli esoneri e la risoluzione dei rapporti di formazione (articoli 14 e 17) nonché per la formazione ricorrente (articolo 19).

Una particolare attenzione è riservata alla formazione artigiana sia relativamente al prolungamento della durata dell'apprendistato, sia prevedendo la possibilità di assunzione diretta, sia riconoscendo all'imprenditore artigiano il diritto di essere esso stesso istruttore degli appren-

disti, sia infine (articolo 12) nelle norme quadro che vengono date alle regioni in materia di botteghe-scuola e maestri artigiani con le quali vengono previste anche particolari forme di sovvenzione regionale. Resta confermata l'attuale esenzione totale degli artigiani dal pagamento dei contributi previdenziali per gli apprendisti.

La istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro può effettivamente promuovere una ripresa dei processi di formazione sul lavoro adeguata agli sviluppi della tecnologia e della produzione e costituire un importante elemento innovatore, in grado di attivare l'occupazione giovanile e di favorire un migliore sviluppo sociale e civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità dell'apprendistato e del tirocinio).

I giovani inferiori ai 17 anni che richiedono il collocamento possono essere assunti come apprendisti, secondo le modalità della presente legge, dalle imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizio, comprese le cooperative ed i consorzi nonché gli enti pubblici economici.

Possono parimenti essere assunti dalle medesime imprese in qualità di tirocinanti i giovani muniti di titolo di studio di scuola secondaria superiore che non abbiano compiuto il 25° anno di età.

L'apprendistato ed il tirocinio sono rapporti di lavoro finalizzati alla formazione dei lavoratori qualificati e dei quadri tecnici e si attuano secondo le norme di un contratto di formazione sottoscritto dall'imprenditore, dall'apprendista o tirocinante e da chi eventualmente ne esercita la tutela.

ART. 2.

(Categorie ammesse).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, stabilisce con proprio decreto le fasce professionali e le qualifiche per le quali sono ammessi l'apprendistato e il tirocinio, includendo le lavorazioni che richiedono un esercizio di capacità tecniche e di cultura professionale non rapidamente conseguibile senza una formazione programmata. Sono escluse le mansioni di carattere elementare o ripetitivo oltretutto la manovalanza ed il garzonato.

E altresì ammesso l'apprendistato per il conseguimento della qualifica di lavoratore artigiano — anche dipendente — per le attività professionali comprese nel-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'elenco delle lavorazioni artistiche e tradizionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202.

Le regioni, in relazione alle esigenze della economia e della produzione locale, possono integrare l'elenco delle attività per le quali è ammesso l'apprendistato ed il tirocinio includendovi lavorazioni di preminente interesse locale, attenendosi ai criteri di cui al primo comma.

ART. 3.

(*Ammissione*).

Possono essere apprendisti i giovani che hanno conseguito il titolo della scuola dell'obbligo.

Nella fase di prima applicazione della presente legge e comunque fino al 31 dicembre 1987, i giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e non hanno conseguito il titolo della scuola dell'obbligo possono essere apprendisti purché iscritti e partecipanti ad appositi corsi annuali per il conseguimento di tale titolo. Tali corsi sono organizzati in orario opportuno a cura dell'autorità scolastica competente, su proposta dei consigli scolastici distrettuali, utilizzando il personale e le attrezzature scolastiche.

Le commissioni circoscrizionali dell'impiego forniranno gli elenchi nominativi dei giovani nelle condizioni previste al comma precedente.

ART. 4.

(*Durata*).

L'apprendistato ha la durata stabilita per ciascuna qualifica dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui al primo comma dell'articolo 2, e comunque non superiore ai due anni, elevabili a tre anni per gli apprendisti artigiani e per coloro che partecipano ai corsi di recupero scolastico previsti dal secondo comma dell'articolo 3.

Il tirocinio ha la durata massima di 18 mesi.

ART. 5.

(Diritti degli apprendisti).

La partecipazione alle attività di formazione di cui alla presente legge produce gli effetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernente la formazione professionale.

ART. 6.

(Contratto di formazione).

Il contratto di formazione deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere:

- 1) la durata;
- 2) la qualifica o la fascia di qualifiche per la quale avviene la formazione sul lavoro;
- 3) l'orario di lavoro che, valutato sulla durata complessiva del contratto, non può essere inferiore al 50 per cento dell'orario contrattuale;
- 4) il progetto di formazione da seguire, comprendente:
 - a) il programma di attività della formazione pratica;
 - b) l'orario di attività destinato alla formazione teorico-tecnica, i suoi contenuti programmatici e le modalità scalarie della sua attuazione;
 - c) le modalità di svolgimento di tale attività ove essa sia attuata, su autorizzazione della regione, all'interno dell'impresa.

I giovani assunti a norma del presente articolo hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica, riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

ART. 7.

(Numero programmato).

Le regioni, in relazione ai propri obiettivi di programmazione, sentite la commissione regionale per l'impiego e le as-

sociazioni imprenditoriali e sindacali interessate ed in relazione alle esigenze segnalate dalle commissioni circoscrizionali per l'impiego e dai consigli scolastici distrettuali, definiscono, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le quote di apprendisti e di tirocinanti ammessi per ciascuna qualifica e per ciascuna circoscrizione. Contestualmente le regioni prevedono e stabiliscono le attività di formazione tecnico-teorica destinate ai giovani da avviare alla formazione sul lavoro secondo i programmi di cui sopra.

Ai fini della determinazione delle quote previsionali di cui al comma precedente, le aziende segnalano alle commissioni circoscrizionali per l'impiego il proprio fabbisogno di assunzioni di apprendisti indicandone il numero e la qualifica alla quale devono essere avviati.

I distretti scolastici segnalano a loro volta il numero di giovani che escono dall'attività scolastica per compimento o per interruzione degli studi.

Gli apprendisti e i tirocinanti vengono avviati alle aziende dalle commissioni circoscrizionali per l'impiego nel rispetto delle norme di cui all'articolo successivo, secondo scaglioni semestrali di assunzioni con scadenza, di norma, al 1° ottobre ed al 1° luglio.

ART. 8.

(Collocamento degli apprendisti).

I giovani che intendono essere assunti come apprendisti o come tirocinanti devono iscriversi presso la sezione circoscrizionale per l'impiego competente per la loro residenza indicando la professione o la qualifica o il gruppo di attività professionali che intendono esercitare.

Le sezioni circondariali tengono graduatoria delle iscrizioni, ripartite per gruppi professionali, solamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Gli albi delle sezioni espongono permanentemente le opportune informazioni circa le qualifiche e le quote di apprendisti ammessi a ciascuna qualifica sta-

biliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 6, nonché circa le richieste presentate dalle aziende.

Le commissioni circoscrizionali per l'impiego provvedono semestralmente, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alle scadenze prefissate, ad avviare i candidati alle aziende richiedenti.

Ove le domande degli apprendisti fossero esuberanti rispetto ai posti disponibili in piano od al numero dei posti offerti dalle aziende, gli apprendisti in eccesso vengono rinviati al successivo scaglione.

Nel caso che le domande degli apprendisti non coprano il fabbisogno previsto dal piano regionale o dalle richieste delle aziende, possono essere riaperti i termini delle iscrizioni per due mesi al fine di procedere alla copertura dei posti disponibili. Ove neppure in questa circostanza fosse possibile coprire i posti disponibili, possono essere avviati alle aziende candidati appartenenti a sezioni circoscrizionali vicine che avessero candidati in soprannumero.

ART. 9.

(Massimale degli apprendisti).

Le aziende possono assumere gli apprendisti e i tirocinanti entro le seguenti misure:

a) unità produttive superiori ai 35 dipendenti: un apprendista a tirocinante ogni cinque dipendenti;

b) unità produttive comprese tra gli undici e i trentacinque dipendenti: un apprendista o tirocinante ogni tre dipendenti;

c) unità produttive di dieci o meno dipendenti: un apprendista o tirocinante ogni due dipendenti.

Ove esista il consenso dell'interessato, le unità produttive inferiori ai dieci dipendenti possono indicare alla sezione circoscrizionale dell'impiego il nominativo dell'apprendista o degli apprendisti oppure tirocinanti che intendono assumere.

ART. 10.

(Formazione pratica).

La formazione pratica dell'apprendista e del tirocinante si effettua sul luogo di lavoro, a cura dell'impresa ed in costanza dell'attività di produzione. L'impresa può distaccare l'apprendista presso reparti ed aziende specializzate soltanto per fini formativi e limitatamente al tempo necessario al loro conseguimento.

L'impresa nomina un istruttore per ogni apprendista o gruppo non superiore a cinque di apprendisti aspiranti alla medesima qualifica.

L'istruttore ha il compito di promuovere l'apprendimento pratico, trasmettere le cognizioni tecniche necessarie, graduare le esercitazioni e regolare il lavoro produttivo al fine del conseguimento del livello operativo necessario per raggiungere la qualifica. Nelle aziende artigiane il ruolo di istruttore può essere svolto dallo stesso imprenditore artigiano.

Le modalità di attuazione della formazione pratica, nonché la definizione delle qualifiche e delle mansioni iniziali sono stabilite dai contratti collettivi, dagli accordi aziendali e, in carenza, con decreto del presidente della giunta regionale, su parere della commissione regionale per lo impiego di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Le norme di cui sopra dovranno prevedere la graduazione decrescente delle esercitazioni non produttive da svolgere ai fini dell'apprendimento pratico.

ART. 11.

(Formazione teorica).

Gli apprendisti ed i tirocinanti sono tenuti a frequentare cicli di formazione da svolgersi: in appositi corsi regionali o convenzionati con le regioni, in corsi liberi riconosciuti dalla regione, in corsi autorizzati dalle regioni e svolti a cura delle imprese in forma singola o consorziata.

L'iscrizione, la frequenza ed il materiale didattico dei corsi sono completamente gratuiti.

Le regioni, nella definizione delle quote di apprendisti e tirocinanti ammessi per ciascuna circoscrizione, programmano contestualmente i relativi cicli di formazione.

La durata minima di tali interventi formativi sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro e comunque non inferiore alle trecento ore annue; il loro svolgimento potrà avvenire anche sotto forma di pause programmate dell'attività di formazione pratica o sotto forma di corsi di preinserimento della durata minima di seicento ore. Nel caso di carenza delle norme contrattuali, la durata dei corsi è stabilita con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1977, n. 285.

La programmazione didattica della formazione teorica degli apprendisti e dei tirocinanti è stabilita dalle regioni nel quadro dei principi e delle norme di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Nella organizzazione e nello svolgimento di tale formazione teorica deve essere tenuto in considerazione il livello di preparazione scolastica dei frequentanti.

Fino all'entrata in vigore del prolungamento dell'obbligo scolastico o comunque per coloro che non avranno conseguito il titolo dell'obbligo, il periodo di formazione viene prolungato a tre anni con attività di formazione teorica della misura minima di quattrocento ore annue. Le norme di attuazione dei corsi destinati agli apprendisti privi del titolo di scuola dell'obbligo saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 12.

(Botteghe, scuola e maestri artigiani).

Alle regioni compete la disciplina legislativa delle botteghe-scuola e del riconoscimento dei maestri artigiani, in conformità ai seguenti principi:

a) garantire l'equilibrio delle attività di formazione artigiana con le prospettive dell'impiego, nel quadro degli obiettivi del-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la programmazione economica ai vari livelli territoriali e settoriali;

b) assicurare la rispondenza delle botteghe-scuola a requisiti di idoneità tecnica funzionale ed igienica conformi a quelli vigenti per luoghi di educazione e di lavoro;

c) definire i requisiti del maestro artigiano attenendosi alle seguenti condizioni minimali:

1) sia titolare di una bottega-scuola e la gestisca personalmente;

2) abbia compiuto almeno il quarantesimo anno di età;

3) sia di buona condotta morale e civile;

4) possieda un elevato grado di capacità professionale ed abbia esercitato il mestiere per almeno venti anni;

d) istituire registri provinciali dei maestri artigiani e delle botteghe-scuola;

e) garantire che le botteghe-scuola provvedano anche alla formazione di nuovi imprenditori artigiani, oltre che degli apprendisti lavoratori dipendenti;

f) assicurare un sistema di formazione tecnica e imprenditoriale integrativo alla formazione pratica in azienda;

g) sovvenzionare i maggiori costi derivanti dalla attività formativa che viene svolta nelle botteghe-scuola, in particolare rimborsando gli oneri derivanti dalla discontinuità delle prestazioni degli apprendisti e quelli del materiale consumato per esercitazioni non produttive;

h) non erogare sovvenzioni che producono effetti distortivi sul costo del lavoro e della produzione.

ART. 13.

(Vigilanza).

È delegata alle regioni la emanazione delle norme relative alla documentazione ed alla verifica delle attività di formazione e di addestramento degli impegni relativi ai contratti di formazione ed alle clausole formative dei contratti collettivi

di lavoro, alle sanzioni pecuniarie ed amministrative per gli inadempimenti.

La vigilanza nelle aziende è svolta dall'Ispettorato del lavoro che riferisce, per la parte di competenza, alle amministrazioni regionali.

ART. 14.

(Esoneri).

Gli apprendisti titolari di un attestato di qualifica di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure rilasciato da un istituto professionale di Stato godono della riduzione del periodo formativo a 18 mesi e dell'esonero dalla partecipazione alle attività di cui al precedente articolo 11.

ART. 15.

(Passaggi in qualifica).

Il rapporto di apprendistato e di tirocinio si concludono alla loro scadenza mediante il riconoscimento unilaterale della qualifica da parte dell'impresa oppure mediante apposite prove di idoneità svolte secondo norme emanate dalle regioni nel rispetto del disposto dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

La qualifica conseguita, certificata dall'azienda o dagli uffici regionali preposti alle prove di idoneità, deve essere annotata sul libretto di lavoro.

Le imprese, attesi i risultati della formazione, possono conferire il riconoscimento della qualifica prima del compimento dell'apprendistato e del tirocinio; in tal caso i benefici assicurativi e previdenziali previsti dal successivo articolo 17 proseguono per il restante periodo previsto dal contratto di formazione.

I lavoratori che hanno conseguito il riconoscimento della qualifica ai sensi dei commi precedenti, proseguono il rapporto di lavoro con l'impresa con anzianità decorrente dall'inizio del contratto di formazione e con parità di diritti economici, normativi e previdenziali con gli altri lavoratori.

ART. 16.

(Risoluzione del contratto di formazione).

Il contratto di formazione può essere risolto entro sei mesi prima della sua scadenza per carenze qualitative di prestazione da parte dell'apprendista o del tirocinante, previo consenso dell'istruttore nominato ai sensi dell'articolo 10, secondo comma. Il rapporto di lavoro può essere altresì risolto in caso di insufficienza della prova di idoneità.

ART. 17.

(Prestazioni previdenziali ed assistenziali).

L'applicazione delle norme sulla previdenza ed assistenza sociale obbligatoria per i giovani assunti con contratto di formazione concerne le seguenti forme e prestazioni:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione;

b) assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, numero 138, relativamente a tutte le prestazioni sanitarie, farmaceutiche ed ospedaliere;

c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;

d) assicurazione contro la tubercolosi ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per tutte le prestazioni di cura, di indennità di degenza e di indennità post-sanatoriale.

Ove l'apprendista o il tirocinante sia da considerarsi capofamiglia, le prestazioni saranno conformi a quelle previste dalle norme vigenti per i lavoratori assicurati con familiari a carico.

Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni di cui ai commi precedenti è stabilito nella misura complessiva settimanale di lire 5.000 per ogni apprendista soggetto all'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavo-

ro ed in lire 4.000 per ogni apprendista non soggetto a tale obbligo.

La percezione di tali contributi avviene per le lire 1.000 settimanali di competenza da parte dell'INAIL e per le restanti lire 4.000 tramite l'Istituto nazionale della previdenza sociale che ne riparte l'importo tra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure:

- 1) per l'assicurazione contro le malattie: 45 per cento;
- 2) per il fondo adeguamento pensioni: 30 per cento;
- 3) per il contributo base di invalidità e vecchiaia: 10 per cento;
- 4) per l'assicurazione contro la tubercolosi: 10 per cento;
- 5) per gli assegni familiari: 5 per cento.

Agli effetti della determinazione della indennità di infortunio, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ART. 18.

(Ulteriori provvidenze per il primo collocamento e per l'artigianato).

Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui al precedente articolo a favore di tutti i giovani inferiori ai 25 anni assunti per la prima volta, anche non apprendisti né tirocinanti, provvede per le prime 25 settimane, il fondo di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. La erogazione della somma medesima verrà effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale secondo convenzioni da stipularsi con gli istituti assicuratori per l'intera collettività dei giovani di primo impiego.

Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui al precedente articolo a favore degli apprendisti artigia-

ni dopo le prime 25 settimane provvedono le regioni ai sensi e nelle modalità previste dall'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 19.

(Formazione ricorrente).

Le aziende che avviano personale dipendente già qualificato alla frequenza di iniziative pubbliche o convenzionate destinate alla specializzazione, al perfezionamento ed alla elevazione di qualifica beneficiano, fino ad un massimo di trenta giorni all'anno e per non oltre una unità ogni 100 dipendenti o frazione, dell'esenzione dagli oneri previdenziali ed assicurativi per detto personale che saranno posti a carico, su richiesta degli istituti e delle gestioni interessate, del fondo di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 20.

(Norme finanziarie).

Gli oneri per l'applicazione dei precedenti articoli 18, primo comma, e 19, valutati in lire 80 miliardi sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Ai maggiori oneri derivanti alle regioni dalla obbligatorietà della istituzione e gestione delle iniziative di formazione tecnica degli apprendisti e dei tirocinanti si provvede mediante adeguato incremento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1981 l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura dello 0,30 per cento delle contribuzioni soggette all'obbligo contributivo. Le maggiori entrate derivanti da tale aumento contributivo sono versate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale in un conto corrente

aperto presso la tesoreria centrale dello Stato per la successiva acquisizione all'entrata nel bilancio statale e la contemporanea iscrizione al capitolo di spesa relativo al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 21.

(Promozione degli accordi sindacali).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le parti interessate al fine di raggiungere un accordo interconfederale relativo alla prima applicazione ed all'attuazione dei processi contrattuali previsti dalla presente legge.